

N. 3131

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1998

Modifica della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in materia di concorsi negli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - In virtù del dettato della legge 29 dicembre 1988, n. 554, diverse amministrazioni hanno provveduto, mediante selezione per titoli ed esami, alla assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile a due, per l'attuazione di progetti-obiettivo.

Dall'entrata in vigore della legge n. 554 del 1988, interventi legislativi mirati e a sostegno dell'occupazione hanno sempre fornito agli enti non dissestati e con carenza di organico idonei strumenti per trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro contratti ai sensi della legge medesima.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, autorizzava le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del decreto utilizzavano personale a tempo determinato, ai sensi della legge n. 554 del 1988, a bandire concorsi riservati per soli titoli per la copertura dei posti vacanti in organico.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, recante misure urgenti in materia di pubblico impiego, fissava al 31 dicembre 1995 il termine fisso a cui potevano essere prorogati i rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 148 del 1993, stabilendo che entro la stessa data avrebbero dovuto concludersi le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro di cui allo stesso articolo 4-bis.

L'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, poi decaduto, recante misure urgenti in favore degli Enti locali in materia di personale, dava la possibilità alle ammi-

nistrazioni di prorogare fino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica dava la possibilità agli enti locali di bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, concorsi riservati per la trasformazione dei rapporti di lavoro, contratti ai sensi della legge n. 554 del 1988, da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure fissate dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148 del 1993, per il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995, le cui prove selettive fossero indette entro il 31 dicembre 1993.

L'articolo 6, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127, spostando i termini di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 549 del 1995, fissava al 31 dicembre 1997 il termine entro cui gli enti non dissestati e con carenza di organico potevano bandire concorsi riservati per il personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 554 del 1988, in servizio alla data del 30 novembre 1996, le cui prove selettive fossero state indette entro il 31 dicembre 1994.

Lo scopo della presente proposta, volta, peraltro, a non vanificare i notevoli investimenti finanziari sostenuti dagli enti locali per l'attuazione di progetti-obiettivo e ad evitare ulteriori oneri per bandi di concorsi pubblici, è quello di valorizzare professionalità ed esperienze maturate e consolidate all'interno delle amministrazioni, evitare situazioni di *impasse* in cui verrebbero a trovarsi le amministrazioni al cessare dei rapporti a tempo determinato e rappresentare un idoneo strumento a sostegno dell'occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 31 dicembre 1997, utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1996, possono bandire, entro il 31 dicembre 1998, concorsi riservati per titoli, per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

